



ALLUNGARE I TEMPI PER RIDURRE LE GARANZIE

L'Osservatorio sul Patrocinio a Spese dello Stato dell'Unione delle Camere Penali Italiane esprime forte preoccupazione in ordine al contenuto della Circolare n. DAG.25/07/2026. 0153182.U, inviata dal Ministero della Giustizia agli Uffici giudiziari al fine di fornire un'interpretazione uniforme della normativa in materia di *“termine per proporre le opposizioni di cui all'art.170 del d.P.R. n. 115/2002”*, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Il Ministero di via Arenula, nel richiamare un recente arresto giurisprudenziale¹ in materia di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, individua in linea generale *“il termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 in quello previsto per le impugnazioni ordinarie, richiamato dal rito semplificato di cognizione”*. Nello specifico *“alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito dell'abrogazione del rito sommario e dell'introduzione del rito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica del provvedimento, il termine per proporre opposizione in applicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'attuale art. 281-terdecies c.p.c. è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c.”*. Infine, secondo il Ministero *“va precisato che il rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c. trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno alla riforma c.d. Cartabia), in quanto le disposizioni del d.lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (v.art.35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022)”*.

Tale interpretazione è destinata ad incidere prepotentemente sui termini e sugli adempimenti degli avvocati che assistono soggetti meno abbienti, così come dei difensori d'ufficio, rendendo ancora più farraginosa la procedura prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Invero, secondo l'orientamento ministeriale, venuto meno il regime previsto dall'art. 702-quater c.p.c. che individuava il termine per impugnare in quello di 30 giorni e ancorava la decorrenza alla comunicazione di cancelleria del provvedimento al beneficiario e alle parti, ex artt. 82, comma 3, e 83, comma 3, e 170 TUSG, da fine luglio c.a., sarà necessario o provvedere alla notifica del decreto di liquidazione, per far decorrere il termine breve di 30 giorni, oppure si dovrà attendere il termine di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento, al fine di far apporre l'esecutività al decreto di pagamento.

¹ Cass. n. 7430 del 28 Marzo 2026



Tale orientamento non è condivisibile per i seguenti motivi.

Ragioni storico-sistematiche

Il d.lgs. n. 150/2011 è stato emanato in attuazione della delega finalizzata alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, realtà divenuta necessaria in seguito alla proliferazione incontrollata nei primi anni duemila di una molteplicità di riti speciali, per la maggior parte di natura camerale, su un numero di materie veramente elevato (es. opposizione sanzioni amministrative, compenso del difensore, ecc.). Il legislatore dell'epoca, accortosi di ciò, ha preferito ridurre i procedimenti speciali a tre tipologie di rito (rito del lavoro, rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione).

La finalità era chiara: razionalizzare e semplificare la normativa processuale, raccogliendo in un unico testo normativo tutte le disposizioni speciali riguardanti i procedimenti speciali, così da rendere l'attività giurisdizionale maggiormente celere. Ciò è tanto vero che, proprio nelle cause di pronta istruzione probatoria, fra cui l'opposizione al decreto di pagamento del difensore previsto dal T.U. in materia di spese di giustizia, trattandosi di istruttorie generalmente cartolari, era stata prevista l'applicazione del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. in luogo di quello ordinario.

Se quanto appena affermato era la rotta che intendeva perseguire il legislatore (e non v'è dubbio alcuno in merito), le ricadute che seguono all'orientamento fatto proprio dal Ministero con la circolare DAG.25/07/2026. 0153182.U; vanno decisamente nella direzione opposta.

In primo luogo per il difensore della parte ammessa al beneficio.

Secondo la disciplina odierna, il difensore che riceve la comunicazione del decreto di pagamento dalla cancelleria dovrebbe, per far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione (e quindi far diventare esecutivo il decreto), notificare detto provvedimento, attestandone la conformità, alle parti (Pubblico Ministero, parte rappresentata ed altre eventuali parti costituite) e, successivamente, depositare il tutto presso la cancelleria, così da dimostrare l'avvenuta notificazione.

E, mentre la notifica al Pubblico Ministero può essere fatta agevolmente in via telematica a mezzo p.e.c. all'indirizzo indicato dal provvedimento DGSIA, ciò non può sempre dirsi per la notificazione alle parti "private", soprattutto in mancanza di domicilio c.d. "digitale". La conseguenza sarà che, in caso di emissione di un decreto di liquidazione, vi sarà un aumento generalizzato delle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario alle parti personalmente, rispetto ad un provvedimento che, di regola, non produce alcun effetto nei loro confronti (ben diverso è il discorso in caso di difesa di ufficio,



poiché la somma liquidata dal giudice al difensore sarà oggetto di recupero nei confronti dell'ex assistito).

Ma anche la cancelleria avrà un ulteriore carico di lavoro.

A seguito del ricevimento delle notifiche depositate dal difensore (non viene specificato con quali modalità), il personale pubblico dovrà verificare l'effettivo decorrere del termine breve e distinguere a quali decreti di pagamento si applichi tale termine (perché il difensore ha notificato il titolo) rispetto alle situazioni in cui, invece, l'inerzia delle parti porti all'applicazione del termine "lungo".

Insomma, ulteriori attività che saranno a carico dei difensori, delle cancellerie e degli ufficiali giudiziari che, nella prassi, si risolveranno in una serie di incombenze inutili, vista soprattutto l'assoluta esiguità delle impugnazioni proposte dal PM o dalla parte interessata.

Ragioni logico-sistematiche

L'analisi della riforma fa presumere un'amnesia nell'azione legislativa che ha portato all'abrogazione del richiamo al "rito sommario di cognizione" e all'inserimento del "rito semplificato di cognizione" previsto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

L'opposizione ex art. 170 TUSG, pur avendo natura di giudizio su diritti soggettivi e potendo investire anche questioni diverse dalla mera quantificazione del compenso, presenta normalmente un oggetto circoscritto e una struttura istruttoria prevalentemente documentale. Proprio tali caratteristiche avevano giustificato la sua assoggettabilità a un rito semplificato e inducono a ritenere non funzionale l'attuale applicazione del termine lungo semestrale.

In secondo luogo, l'azione legislativa si è risolta, in poche parole, in un semplice "taglia e incolla": al posto delle parole "rito sommario di cognizione" il legislatore ha inserito all'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 l'inciso "rito semplificato di cognizione".

Tutto ciò senza preoccuparsi del coordinamento e delle ricadute normative relative al mutamento delle regole del procedimento.

Ed è proprio in tale ambito che si coglie la poca attenzione del legislatore.

Qualora si fosse effettivamente considerato che il richiamo al nuovo rito avrebbe attratto i termini dell'impugnazione verso le regole generali, il legislatore avrebbe dovuto inserire un comma ad hoc che disciplinasse espressamente il termine di 30 giorni, evitando interpretazioni peggiorative e garantendo certezza applicativa.



Una tale soluzione avrebbe di sicuro fugato ogni dubbio sulla certezza del termine di impugnazione, espressamente previsto solo per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento, e, contemporaneamente, si sarebbe evitata qualsiasi possibile interpretazione in *malam partem*.

Lacune della circolare: art. 83, comma 3-bis, TUSG

La circolare ministeriale non affronta le conseguenze derivanti dall'art. 83, comma 3-*bis*, d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che il decreto di pagamento sia emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Occorrerebbe chiarire se, quando il decreto sia effettivamente pronunciato e letto in udienza unitamente al provvedimento conclusivo, tale forma di conoscenza possa assumere rilievo ai fini della decorrenza del termine di opposizione. Tale omissione rischia di generare prassi difformi tra uffici giudiziari, con conseguente incertezza per difensori e personale amministrativo.

L'interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia si pone perfettamente in linea con le ultime scelte di politica giudiziaria in materia di Patrocinio a spese dello Stato (vedi Legge di Bilancio in materia di compensazione forzata o il Decreto Sicurezza in materia di immigrazione), decisioni che rischiano di compromettere gravemente l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, creando un circolo vizioso che potrebbe scoraggiare sempre più avvocati e consulenti tecnici ad accettare incarichi a favore di soggetti economicamente disagiati. La crescente burocratizzazione e il ritardo nella liquidazione dei compensi rischiano inoltre di incidere indirettamente sull'effettività dell'accesso alla difesa e alla giustizia, tutelata dagli artt. 24 e 111 Cost. e, nei rispettivi ambiti applicativi, dall'art. 6 CEDU.

Le complesse procedure che dall'ammissione portano o, più precisamente, dovrebbero portare all'effettivo pagamento delle fatture emesse dai professionisti per il lavoro svolto, la recente introduzione del sistema SPEDiGIUS, ad oggi ancora in fase di lento rodaggio e l'ulteriore allungamento e le incertezze sulle tempistiche stanno pian piano contribuendo a trasformare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, da strumento previsto per eliminare le disuguaglianze tra i cittadini (art. 3 Cost.) in un confuso congegno che le esalta e la difesa tecnica, da funzione costituzionalmente indispensabile, in una vera e propria prestazione mal tollerata e volutamente burocratizzata.

Proposta di modifica normativa

L'Osservatorio, pertanto, auspica una rapida soluzione dei problemi sopra descritti, suggerendo un intervento legislativo puntuale.



Si propone l'introduzione di un comma, 2-bis, all'art. 15 d.lgs. 150/2011 del seguente tenore: *“Il ricorso di cui al presente articolo è proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento o dalla sua lettura in udienza, ove effettuata. La comunicazione o notificazione è eseguita esclusivamente con modalità telematiche.”*

Il tutto, giova ricordarlo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 17 settembre 2026

La Giunta

L'Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato